



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 89

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della consigliera Brescacin

**INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE
GENERAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 giugno 2026.

INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

Relazione:

Il presente progetto di legge nasce dalla volontà di dare nuove opportunità a coloro che attualmente non esprimono pienamente il loro potenziale: i giovani. La consapevolezza che i giovani rappresentano una risorsa per la nostra Regione è alla base della decisione di formulare un progetto di legge che ambisce a cambiare il paradigma con cui vengono elaborate le politiche giovanili: da giovani come problema a giovani come risorsa. Il presente progetto di legge rappresenta dunque un'opportunità per investire maggiormente sui giovani come leva per avviare una fase di rinnovamento culturale e produttivo dell'intera Regione.

I giovani ad oggi nel nostro Paese si trovano a vivere numerose difficoltà, maggiori rispetto ai loro coetanei di altri Paesi europei e rispetto alle generazioni dei propri genitori. Gli stessi giovani sono stati anche duramente colpiti dall'impatto della pandemia di Covid19, sia dal punto di vista della socialità e della crescita personale, sia per quanto riguarda l'occupazione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In Italia si registra un tasso di occupazione giovanile tra i più bassi rispetto ai principali Paesi europei, il 47,6 per cento, contro una media europea del 65,6 per cento. Inoltre, in Italia è preoccupante l'elevato numero di Neet, ovvero ragazzi che non studiano e non lavorano: 15,2 per cento contro una media UE del 11 per cento. Nella Regione del Veneto il tasso di disoccupazione dei giovani è inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 17,6 per cento. Pur essendo la situazione migliorata in questi ultimi 3 anni, vi sono ancora difficoltà di accesso al mercato del lavoro, dovute in particolare al mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro, a cui si sommano condizioni di lavoro sfavorevoli: precariato (contratti a tempo determinato) e lavoro a bassa intensità (contratti part-time).

Al fenomeno della disoccupazione si aggiunge quello dell'emigrazione dei giovani Veneti: nel corso del 2024 i giovani veneti che hanno lasciato la Regione per trasferirsi all'estero o in altre regioni italiane sono stati oltre 7mila. Si tratta prevalentemente di giovani con un livello di istruzione medio-alto. La partenza può essere considerata positivamente come incremento delle possibilità di formazione ed apprendimento e pertanto è fondamentale sostenere il rientro in Regione dei giovani veneti.

In aggiunta, deve essere considerato il tema della "casa": in Italia la presenza dei giovani che vivono in famiglia è molto più elevata della media dei Paesi europei. Favorire l'autonomia abitativa dei giovani, anche attraverso politiche volte a sostenere l'indipendenza economica dei giovani e a facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e al mercato abitativo, è una misura essenziale per sostenere l'emancipazione e l'indipendenza dei giovani.

Una delle conseguenze derivanti dalla sfavorevole situazione occupazionale e dalla difficoltà di avere una propria casa è sicuramente il calo delle nascite: l'Italia è il Paese con il tasso di natalità più basso dell'UE. In Veneto, la crisi demografica continua a intensificarsi, con un calo delle nascite che ha registrato una diminuzione del 6,4 per cento nei primi sette mesi del 2025

e una diminuzione dell'1,5 per cento nel 2024 (29.969 nati). Il saldo naturale è pesantemente negativo, con 20.505 morti in più rispetto ai nati nel 2024, spingendo la popolazione verso l'invecchiamento e il calo numerico.

L'incertezza per il futuro ed in particolare quella lavorativa porta i giovani a procrastinare scelte durature come quella di mettere al mondo un figlio. A questo proposito, politiche più incisive per sostenere la genitorialità ed in particolare per favorire l'accesso al lavoro e la conciliazione famiglia-lavoro sono cruciali per contrastare il declino della natalità.

La presente proposta di legge mira ad essere un progetto visionario, unitario ed operativo:

- visionario poiché ambisce a identificare gli ambiti presenti e futuri su cui la Regione del Veneto deve concentrare risorse ed energie;*
- unitario poiché uno degli obiettivi del progetto di legge è sistematizzare in un unico quadro normativo tutti gli interventi che riguardano i giovani, mettere in rete tutti i soggetti che sono coinvolti nell'attuazione delle politiche giovanili e mettere a sistema tutte le informazioni dei vari settori d'interesse dei giovani;*
- operativo poiché individua le leve prioritarie di intervento che verranno poi declinate in specifici progetti, azioni ed attività nel Piano regionale giovani e nei Piani locali Giovani.*

La Regione si pone l'obiettivo di favorire la promozione armoniosa di nuove politiche per recuperare il potenziale delle nuove generazioni, costruendo un ambiente istituzionale e d'impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protagonismo all'interno della società.

Il Capo I della presente proposta di legge riguarda le disposizioni generali: i destinatari degli interventi sono i giovani compresi tra quindici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Gli obiettivi e le azioni riguardano la formazione, il lavoro, la mobilità giovanile, l'abitazione e gli ambiti sociale e culturale.

Il Capo II della proposta di legge è dedicato alle tematiche della formazione, del lavoro e della mobilità internazionale. Il progetto di legge deve consentire alle varie istituzioni coinvolte, agli enti territorialmente interessati, alle categorie professionali quali espressione del mondo imprenditoriale e al terzo settore di canalizzare azioni e risorse a favore di nuove politiche attive, atte a favorire la formazione e l'incontro tra il mondo dell'economia e dell'impresa e i giovani in cerca del primo impiego o della collocazione più appropriata rispetto alle competenze e alle attitudini. La programmazione regionale deve infatti integrare il mondo della scuola e della formazione con quello del lavoro, facilitando gli stages, il tirocinio formativo e l'apprendistato. Deve promuovere la partecipazione ai masters, deve consentire lo sviluppo di progetti innovativi e sperimentali, deve sostenere start up e libere iniziative. La Regione si impegna inoltre a supportare la mobilità dei giovani sostenendo al contempo il loro rientro in Regione.

Il Capo III riguarda le politiche abitative rivolte al sostegno all'acquisto della casa, al vicinato solidale e al co-housing, in continuità con quanto previsto dal nuovo Piano casa "Generazione Casa" presentato dal Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani a inizio 2026 prevede 50 milioni di euro per riqualificare alloggi pubblici sfitti e promuovere il social housing. Il piano mira a sostenere giovani, coppie, lavoratori e caregiver, offrendo canoni concordati e nuove formule abitative contro il disagio abitativo.

Il Capo IV concerne le iniziative che promuovono la tutela sociale (per combattere fenomeni come il bullismo, le dipendenze, la dispersione scolastica), la socializzazione, il sostegno alla genitorialità, la promozione culturale e la partecipazione (politica). La proposta di legge prevede l'indizione di una conferenza denominata "Forum regionale dei giovani" quale luogo di incontro, partecipazione, proposta e verifica delle politiche rivolte ai giovani affinché i giovani siano essi stessi promotori delle politiche che li riguardano.

Il capo V disciplina la programmazione e gli strumenti di intervento. Al fine di consentire l'ideazione, la progettazione e l'attuazione delle politiche, il presente progetto di legge prevede strumenti quali il Piano regionale Giovani e i Piani locali Giovani. La Regione funge da ente di indirizzo e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e, a tal proposito, è prevista la creazione di un Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto degli assessori regionali competenti per materia affinché la programmazione sia effettivamente intersettoriale.

Tra gli strumenti d'intervento si prevede anche il portale unico Veneto Giovani quale piattaforma informativa disponibile in via telematica, dedicata alla raccolta di informazioni e dati nei vari settori e materie d'interesse dei giovani e il fondo regionale per i giovani per finanziare le azioni previste nella presente proposta di legge.

Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finali: l'abrogazione della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17, "Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva alla vita sociale" e la norma finanziaria.

INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE FUTURE GENERAZIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione, attraverso il loro inserimento nel mondo scolastico, universitario lavorativo e della cultura.

2. La Regione favorisce le relazioni di reciproco vantaggio tra il mondo degli adulti e quello giovanile.

3. L'autonomia si concreta nella valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani, delle capacità e della creatività, del merito, attraverso l'istruzione scolastica, la formazione e l'orientamento professionale, l'accesso al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditoria; nel diritto alla casa, alle relazioni sociali, alle iniziative socio-culturali, all'integrazione e al contrasto al disagio in tutte le sue forme.

4. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani, attuati dalla Regione e dagli altri soggetti coinvolti, sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

5. Nella determinazione dei criteri per la concessione di contributi o finanziamenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale stabilisce l'ammontare anche avuto riguardo al numero dei giovani coinvolti dalle diverse iniziative.

Art. 2 - Obiettivi e azioni.

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei soggetti che operano con fondi regionali a favore dei giovani in ambito educativo formativo, del lavoro, abitativo, culturale, sanitario, sociale, sportivo e del tempo libero e in ogni altro settore che coinvolga la condizione giovanile.

2. La Regione sostiene le capacità individuali, progettuali e creative dei giovani e in particolare:

- a) promuove e sostiene la cultura del merito, e della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
- b) promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nella società, nel mondo del lavoro, delle professioni, dell'imprenditorialità e della creazione di attività economiche;
- c) sostiene il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità tra le diverse generazioni, favorendo lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
- e) contrasta il disagio e la devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;
- f) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione;

- g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- h) promuove la cultura dell'integrazione europea, favorisce la mobilità professionale e gli scambi economici nel contesto internazionale;
- i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità a livello internazionale, anche attraverso lo scambio interculturale, la mobilità e gli scambi internazionali;
- j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- k) promuove l'educazione alla salvaguardia dell'ambiente e la partecipazione dei giovani per la difesa del patrimonio ambientale nel più ampio ambito della sostenibilità;
- l) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- m) promuove e sostiene i progetti innovativi o sperimentali che coinvolgono i giovani;
- n) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
- o) sostiene le attività di volontariato e di servizio civile;
- p) adotta ogni altra iniziativa idonea a sostenere l'affermazione dei giovani e il loro inserimento scolastico, occupazionale e sociale.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quindici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

2. I progetti, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future come sancito dall'articolo 6 dello Statuto regionale.

Art. 4 - Soggetti attuatori e modalità d'intervento.

1. Per la realizzazione delle politiche giovanili, la Giunta regionale può avvalersi di:

- a) enti locali, istituzioni pubbliche e organismi del sistema camerale;
- b) istituzioni scolastiche e universitarie;
- c) organismi di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- d) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
- e) associazioni o aggregazioni giovanili;
- f) imprenditori e altri soggetti privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono contribuire finanziariamente nella realizzazione di progetti e iniziative che coinvolgono i giovani o proporre interventi in favore dei giovani in partenariato fra di loro o con la Regione.

3. La Giunta regionale interviene, con azioni dirette e indirette, tramite finanziamenti, bandi e direttive volti a stimolare la realizzazione di ogni intervento o iniziativa utile in favore dei giovani.

CAPO II - Formazione, lavoro e mobilità giovanile

Art. 5 - Nuove formazioni professionali.

1. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, individua le professioni emergenti.
2. La Regione, anche nell'ambito della propria programmazione in materia di agenda digitale, promuove specifiche azioni volte a incentivare e favorire la formazione in ambito digitale.
3. La Regione promuove la formazione per le professioni che contribuiscono direttamente alla sostenibilità ambientale.

Art. 6 - Transizione scuola lavoro.

1. La Regione, nella sua attività di accompagnamento della transizione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, in conformità con la legge regionale del 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", persegue la coerenza tra le competenze sviluppate nei percorsi formativi con quelle richieste dal sistema del lavoro, raccordando le politiche formative con la ricerca, l'innovazione e il mercato del lavoro.
2. La Regione sostiene e incentiva anche finanziariamente le scuole e gli organismi di formazione che:
 - a) conservano e diffondono le conoscenze artigianali, produttive, professionali ed economiche tipiche di un'area del territorio regionale;
 - b) hanno ottenuto le migliori performance in termini di inserimento nel mercato del lavoro di propri allievi;
 - c) aggiornano costantemente i programmi formativi per renderli coerenti con i fabbisogni emergenti dal mondo delle imprese e del lavoro;
 - d) realizzano l'aggiornamento formativo dei giovani occupati anche al di fuori dell'orario di lavoro.
3. La Regione, attribuendo al lavoro e allo studio un ruolo preminente per la formazione e l'inserimento dei giovani nella comunità del Veneto, favorisce e sostiene azioni promosse dalle associazioni sindacali e imprenditoriali rivolte alla formazione, alla qualificazione o riqualificazione professionale, allo studio e all'imprenditorialità dei giovani.
4. La Giunta regionale, anche tramite i propri strumenti informativi, monitora i programmi delle scuole e degli organismi di formazione per verificarne la congruenza con gli indirizzi regionali e, nel rispetto delle rispettive competenze ed in coerenza con i criteri di cui al comma 1, suggerisce proposte e correttivi per renderli aderenti alle esigenze del mondo dell'impresa e del lavoro.

Art. 7 - Tirocini e dottorati.

1. La Regione, in conformità con l'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 8 promuove diverse forme di apprendistato, di tirocinio e alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.
2. La Regione può promuovere e sostenere, sulla base di apposite convenzioni con gli Atenei veneti, dottorati di ricerca volti alla specializzazione e alla crescita del capitale umano sul territorio regionale. Per le medesime finalità la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con Università presenti sul territorio dell'Unione europea, nei limiti previsti dall'articolo 8, contribuendo

in questo modo alla piena attuazione dello spazio europeo della formazione superiore.

3. La Regione può partecipare e sostenere insieme a soggetti privati, anche di altri paesi, borse di dottorati di ricerca vincolate, nei limiti di cui all'articolo 11.

Art. 8 - Apprendistato, ricerca e innovazione.

1. La Regione promuove i contratti di apprendistato nelle tre tipologie recate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e successive modifiche e, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.

2. La Regione promuove e sostiene l'inserimento dei giovani nell'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

Art. 9 - Politiche del lavoro per i giovani.

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette in particolare a creare le condizioni per l'assunzione in forma stabile dei giovani, rimuovendo le condizioni di opacità e di distorsione del mercato territoriale del lavoro e a incentivare l'occupazione di giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono prevedere l'incentivazione, anche attraverso l'accesso a specifici e adeguati contributi regionali, di progetti e piani di investimento tecnologico, di rimodellamento organizzativo e di riposizionamento competitivo delle imprese che comportino l'assunzione stabile o la stabilizzazione di giovani di età non superiore a 29 anni.

Art. 10 - Imprenditorialità giovanile.

1. La Regione sostiene l'imprenditorialità giovanile quale approccio creativo al lavoro e motore per lo sviluppo economico della Regione, anche tramite il suo inserimento nei programmi del sistema formativo regionale.

2. Nell'ambito delle politiche giovanili per l'imprenditorialità, la Regione:

- a) favorisce e sostiene l'avvio e l'implementazione di incubatori e acceleratori di impresa (start up) che colgono l'innovazione introdotta dai giovani;
- b) favorisce le aggregazioni fra imprese giovanili.

3. Il sostegno regionale è effettuato per mezzo di finanziamenti, contributi o agevolazioni, come recato dalle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta." e 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile." o tramite la consulenza di agenzie, società ed enti strumentali della Regione.

4. Alle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo, sono allegati il progetto d'impresa, copia dell'atto costitutivo, il certificato di vigenza, il certificato comprovante che la sede dell'impresa o della società si trova in Veneto, la certificazione o dichiarazione che:

- a) nel caso d'impresa individuale, il titolare sia persona di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

- b) nel caso di società e cooperativa, i soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- c) attestati di rientrare nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Art. 11 - Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione.

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Giunta regionale cofinanzia i progetti di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Giunta regionale può istituire altresì borse di studio per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Art. 12 - Cittadinanza attiva e mobilità internazionale.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione promuove scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

Art. 13 - Attuazione degli interventi.

1. Per l'attuazione di percorsi che trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali, la Giunta regionale interviene con appositi contributi e stipula convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi con le modalità indicate nell'articolo 27, comma 9.

2. Per la realizzazione di Master in azienda o apprendimento professionale in azienda (Master's degree in business or professional training), la Giunta regionale può intervenire con contributi ed assumere iniziative per la definizione con legge di agevolazioni fiscali a favore dell'azienda, con intensità crescente direttamente proporzionale al numero dei giovani coinvolti.

3. La Giunta regionale promuove accordi di programma con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 e con le agenzie e società regionali per la realizzazione, anche sperimentale, dei progetti indicati nell'articolo 27, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) nei quali i giovani siano coinvolti anche parzialmente.

CAPO III - Autonomia abitativa

Art. 14 - Interventi per l'autonomia abitativa.

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per:

- a) prevedere, nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 "Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", una riserva di non meno del cinque per cento degli alloggi messi a bando, da assegnarsi a giovani;
- b) sostegno a progetti, attività e iniziative che realizzano forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di welfare generativo, solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni;
- c) sostegno al reddito di anziani autosufficienti che consentono la coabitazione con giovani in comodato d'uso o con canone locativo ridotto;
- d) sostegno nell'acquisto di abitazioni con mutui a tasso agevolato o con integrazioni nelle garanzie per mutui delle banche qualora i giovani possiedano un lavoro o i familiari forniscano parte delle garanzie.

2. Gli interventi regionali di social housing di cui alle lettere b) e c) comma 1 alla presente legge, sono rivolti alle coabitazioni tra adulti autosufficienti e giovani, che realizzano forme collaborative di reciproco vantaggio, di norma costituite da servizi alla persona o familiari a fronte di comodato d'uso o ridotto canone di locazione.

3. Per gli interventi di cui alla lettera c) comma 1, la Giunta regionale determina le condizioni minime contrattuali tra i coabitanti e fissa i contributi o le agevolazioni al proprietario o titolare di diritti di godimento dell'immobile, residente nell'abitazione in misura inversamente proporzionale all'ammontare del suo reddito.

4. La Regione, in conformità con il punto 4, lettera a), comma 1, articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, favorisce e sostiene le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale.

CAPO IV - Sociale, cultura e partecipazione politica dei giovani

Art. 15 - Interventi in ambito sociale, per la promozione della salute ed il contrasto a fenomeni di bullismo.

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

- a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;
- b) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in conformità con l'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle

relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;

c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;

d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché all'abuso di alcol e tabacco;

e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;

f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;

h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro che avviano percorsi integrati di co-progettazione di rete.

Art. 16 - Interventi a sostegno della genitorialità.

1. La Regione, in conformità con la legge regionale del 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" promuove e sostiene interventi per:

a) sostenere la genitorialità;

b) contrastare la denatalità;

c) sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani;

d) favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro che avviano percorsi integrati di co-progettazione di rete territoriali in un'ottica di valorizzazione dei percorsi già esistenti.

Art. 17 - Interventi in ambito culturale.

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità europea e al contesto internazionale;

d) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

- e) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
 - f) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
 - g) promuovere le produzioni di giovani volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni e aggregazioni giovanili e altri enti senza fini di lucro.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono adottati anche in conformità con la legge regionale del 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".

Art. 18 - Partecipazione politica dei giovani.

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti in particolare alla diffusione di conoscenze sulle istituzioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali e sulla cultura politica.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, in conformità con il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale del 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno alla funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa", è altresì autorizzata a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
5. La Giunta regionale promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel portale unico Veneto giovani di cui all'articolo 25.

Art. 19 - Forum regionale dei giovani.

1. La Giunta regionale indice periodicamente una conferenza denominata "Forum regionale dei giovani", quale luogo d'incontro, di partecipazione, di proposta e di verifica delle politiche rivolte ai giovani.
2. Il forum può essere organizzato per sessioni tematiche di lavoro e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
3. Al forum, oltre ai giovani, di norma, sono invitati i rappresentanti dei seguenti enti e organizzazioni:

- a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
- b) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
- c) enti locali e loro associazioni;
- d) organismi del sistema camerale veneto;
- e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- f) Authority per le politiche giovanili;
- g) ogni altro soggetto istituzionale coinvolto nelle tematiche giovanili.

4. Il Forum svolge la sua attività quale contributo per la formulazione del Piano regionale giovani di cui all'articolo 20 con il supporto tecnico e operativo della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.

CAPO V - Programmazione e strumenti di intervento

Art. 20 - Piano regionale giovani.

1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale giovani, di seguito denominato “piano”, con valenza triennale, formulato di concerto dai competenti assessorati anche sulla base delle proposte del Comitato regionale di cui all'articolo 22 e del forum di cui all'articolo 19 e approvato dal Consiglio regionale.

2. Il piano è adottato tenuto conto degli interventi di cui alla presente legge e in conformità con le leggi regionali che prevedono azioni a favore dei giovani.

3. Il piano contiene:

- a) gli indirizzi per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche a carattere innovativo e sperimentale;
- b) gli indirizzi in materia di coordinamento e controllo degli interventi realizzati con le risorse del fondo regionale per i giovani di cui all'articolo 26;
- c) la determinazione del regime di intervento per le diverse tipologie di iniziative;
- d) la graduazione delle priorità d'intervento tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 21, comma 1, e 13, comma 3;
- e) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti e agli incentivi;
- f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio alle attività, interventi e progetti in favore dei giovani, recate all'articolo 26, commi 1 e 4 (Fondo regionale per i giovani e fondo di garanzia);
- g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
- h) le modalità di monitoraggio del piano e valutazione dei risultati conseguiti.

4. Il piano è predisposto avuto riguardo anche al “Piano nazionale giovani”, formulato dal Consiglio nazionale dei giovani, istituito con legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, della strategia dell'Unione europea per la gioventù e delle proposte avanzate dai soggetti indicati nell'articolo 4.

5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel portale unico Veneto giovani di cui all'articolo 25.

Art. 21 - Priorità di intervento.

1. Nell'ambito delle politiche in favore dei giovani, la Giunta regionale sostiene e privilegia la realizzazione di progetti, azioni o attività:

- a) che coinvolgono la partecipazione diretta, anche parziale, dei giovani residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale;
- b) che favoriscono l'inserimento dei giovani nel mondo della scuola, della formazione, del lavoro e della cultura;
- c) nei quali gli adulti trasferiscono ai giovani abilità, competenze professionali e conoscenze culturali;
- d) contenuti nel Piano locale giovani adottato in forma associata da due o più comuni, come indicato nell'articolo 23;
- e) che coinvolgono i giovani in associazioni, cooperative o iniziative imprenditoriali.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta i criteri per il finanziamento dei progetti, azioni e attività di cui al comma 1.

3. I progetti e le azioni di cui al comma 1 possono essere presentati anche da uno o più soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1.

Art. 22 - Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e composto dagli assessori regionali competenti per materia negli ambiti d'interesse per i giovani indicati nell'articolo 2, comma 1.

2. Il Comitato regionale:

- a) formula proposte alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano regionale giovani;
- b) coordina gli interventi in materia di politiche giovanili, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
- c) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi europei, nazionali e locali rivolti ai giovani;
- d) favorisce l'integrazione tra settori regionali per il sostegno delle politiche giovanili.

Art. 23 - Piano locale giovani.

1. I comuni adottano e realizzano, anche in forma associata o consorziata tra due o più comuni, il Piano locale giovani, contenente progetti, azioni e interventi in sinergia con il Piano regionale giovani.

2. Il Piano locale giovani è redatto in stretta correlazione con il patrimonio di esperienze, competenze, relazioni presenti nel rispettivo territorio; è aperto al contributo e alla partecipazione di ogni soggetto pubblico e privato ed è improntato alla massima flessibilità in ordine alle regole, vincoli, procedure e strumenti amministrativi.

3. Il Piano locale giovani costituisce titolo per l'accesso prioritario ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, i comuni presentano alla Giunta regionale il Piano locale giovani anche sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Una quota del Fondo regionale per i giovani di cui all'articolo 26 è destinata al finanziamento del Piano locale giovani.

5. Nel Piano locale giovani possono essere inserite le seguenti azioni:

- a) concessione borse lavoro a giovani in situazioni di svantaggio;
- b) erogazione di tirocini formativi;
- c) costituzione fondo di garanzia per l'erogazione di mutui per l'acquisto prima casa a favore di giovani in situazione lavorativa precaria;
- d) riserva di una percentuale di nuove unità abitative costruite da cooperative da destinarsi in locazione a giovani a prezzi concordati;
- e) scambio di progetti e sviluppo di una rete europea attraverso servizi per l'informazione ai giovani e agli operatori giovanili sui programmi europei rivolti alla gioventù, già presenti in ambito europeo come, ad esempio, il servizio Eurodesk;
- f) formazione sull'imprenditoria giovanile e sulle professionalità innovative;
- g) attività di sostegno alla creatività dei giovani;
- h) attivazione di una "banca delle competenze";
- i) progetti di scambio intergenerazionale;
- j) progetti "Scuola-Bottega": passaggi di esperienze tra esperti e giovani in apprendimento professionale;
- k) progetti "Abitare insieme", studenti-anziani solidali (co-housing);
- l) locazioni a condizioni favorevoli per studenti universitari;
- m) agevolazioni per i giovani che prestano servizio civile.

Art. 24 - Azioni di comunicazione e promozione.

1. La Regione, oltre alle attività di pubblicizzazione dei bandi regionali, è autorizzata ad adottare iniziative di sensibilizzazione tramite azioni di comunicazione e promozione in ogni settore afferente alle politiche giovanili, inclusa la promozione di progetti innovativi e sperimentali, anche per mezzo del portale unico Veneto giovani di cui all'articolo 25.

2. La Regione promuove, altresì, lo scambio di progetti e sviluppo di una rete europea sui programmi e concorsi della Unione europea rivolti ai giovani attraverso il servizio Eurodesk per l'informazione ai giovani o altri analoghi servizi.

Art. 25 - Portale unico Veneto giovani.

1. La Giunta regionale, anche integrando strumenti già esistenti, promuove la costituzione di una piattaforma informativa disponibile in via telematica dedicata alla raccolta di informazioni e dati nei vari settori e materie d'interesse dei giovani.

2. La piattaforma informativa costituisce lo strumento unico di accesso per la fruizione di tutte le politiche giovanili messe in atto dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 26 - Fondo regionale per i giovani e fondo di garanzia.

1. A decorrere dal primo bilancio di previsione successivo alla entrata in vigore della presente legge, è istituito il "Fondo regionale per i giovani", di seguito "fondo" suddiviso in due distinte sezioni, rispettivamente per gli interventi di spesa corrente e per gli interventi di spesa in conto capitale

2. La dotazione delle sezioni del fondo di cui al comma 1, come definita annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio, anche sulla base delle risorse finanziarie in materia di politiche giovanili assegnate dall'Unione europea, nonché di quelle destinate dallo Stato alla Regione, è ripartita dalla

Giunta regionale, sulla base del Piano regionale giovani, sentita la competente commissione consiliare, secondo i criteri e le priorità contenute nella presente legge regionale.

3. È altresì istituito un apposito fondo di garanzia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, mediante la concessione di finanziamenti a favore dei giovani residenti o presenti per ragioni di studio o lavoro nel territorio regionale.

4. Il fondo di cui al comma 3, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo e in particolare individua:

- a) le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;
- b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;
- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del fondo;
- d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
- e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che può raggiungere anche il 100 per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del fondo.

Art. 27 - Progetti innovativi e sperimentali.

1. La Giunta regionale destina una quota del Fondo regionale per i giovani di cui all'articolo 26 alla promozione e realizzazione di progetti innovativi e sperimentali per i giovani in un dato settore o area del territorio regionale, al fine di poterli estendere o replicare, in caso di esito positivo, in altri settori o aree della Regione.

2. Fra i progetti innovativi e sperimentali possono essere inclusi anche i seguenti:

- a) master in azienda o apprendimento professionale in azienda.
- b) centri d'incontro per giovani europei;
- c) laboratorio per i progetti europei;
- d) laboratorio delle professioni emergenti e innovative;
- e) officine dei talenti e della creatività;
- f) officine per la ricerca e l'innovazione;
- g) centri di gestione del car sharing o car pooling;
- h) social housing e co-housing;
- i) ogni altro progetto innovativo e sperimentale che veda il coinvolgimento anche parziale di giovani, individuato dalla Giunta regionale e approvato dalla competente commissione consiliare.

3. I centri d'incontro per giovani europei costituiscono luoghi di aggregazione di giovani veneti con altri giovani provenienti da altre aree d'Italia o d'Europa finalizzati allo scambio di esperienze, competenze e idee per l'individuazione di opportunità o iniziative di inserimento nel mondo del lavoro, dello studio e della cultura nelle sue varie espressioni.

4. I laboratori per i progetti europei sono strutture nelle quali i giovani veneti, dopo aver acquisito le necessarie competenze professionali, forniscono alle imprese servizi di consulenza e ogni altro supporto per la presentazione di progetti europei o la partecipazione a bandi indetti dall'Unione europea.

5. I laboratori delle professioni emergenti e innovative sono strutture formative dedicate ai giovani veneti che intendono intraprendere un percorso di apprendimento di professioni non tradizionali e all'avanguardia nel mondo del lavoro.

6. Le officine dei talenti e della creatività sono strutture che raggruppano i giovani veneti dotati di peculiari talenti e abilità creative per fornire servizi di consulenza all'impresa e alla pubblica amministrazione.

7. Le officine per la ricerca e l'innovazione sono strutture riservate al mondo giovanile e finalizzate allo studio, alla ricerca e all'innovazione nel mondo dell'economia, della produzione, del lavoro e dell'organizzazione della società.

8. I progetti innovativi e sperimentali, previa convenzione con gli Istituti scolastici, le università e le organizzazioni di categoria, possono dar luogo ai crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari.

9. Nell'ambito dei progetti innovativi e sperimentali, la Giunta regionale può istituire il premio Innovidea giovane Veneto destinato al miglior studio o progetto innovativo nel comparto economico, sociosanitario, culturale o dei servizi al cittadino, del quale siano autori i giovani anche in collaborazione con adulti

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 28 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni recanti interventi a favore dei giovani e delle future generazioni delle rispettive leggi regionali di settore.

Art. 29 - Abrogazione.

1. La legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 "Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva alla vita sociale" è abrogata.

Art. 30 - Norma finanziaria.

1. Il fondo di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, ha una dotazione di complessivi euro 1.300.000,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, ripartita tra le linee d'intervento previste dalla presente legge, come definite in sede di Piano regionale giovani di cui all'articolo 20 e provvedimento annuale della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 2.

2. La dotazione di parte corrente del fondo ammonta ad euro 1.000.000,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a valere su:

- a) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programmi 04 "Istruzione universitaria", 05 "Istruzione tecnica superiore" e 07 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti";
- c) Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programmi 01 "Sport e tempo libero" e 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti";
- d) Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti";

e) Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 01 “Spese correnti”;

f) Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. La dotazione in conto capitale del fondo ammonta ad euro 300.000,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede riducendo di euro 1.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede riducendo di euro 300.000,00, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

6. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 26, commi 3 e 4, ha una dotazione di euro 700.000,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; alla copertura si provvede riducendo di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	5
Art. 1 - Principi e finalità.	5
Art. 2 - Obiettivi e azioni.	5
Art. 3 - Destinatari degli interventi.	6
Art. 4 - Soggetti attuatori e modalità d'intervento.	6
CAPO II - Formazione, lavoro e mobilità giovanile	7
Art. 5 - Nuove formazioni professionali.	7
Art. 6 - Transizione scuola lavoro.	7
Art. 7 - Tirocini e dottorati.	7
Art. 8 - Apprendistato, ricerca e innovazione.	8
Art. 9 - Politiche del lavoro per i giovani.	8
Art. 10 - Imprenditorialità giovanile.	8
Art. 11 - Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione.	9
Art. 12 - Cittadinanza attiva e mobilità internazionale.	9
Art. 13 - Attuazione degli interventi.	9
CAPO III - Autonomia abitativa.	10
Art. 14 - Interventi per l'autonomia abitativa.	10
CAPO IV - Sociale, cultura e partecipazione politica dei giovani	10
Art. 15 - Interventi in ambito sociale, per la promozione della salute ed il contrasto a fenomeni di bullismo.	10
Art. 16 - Interventi a sostegno della genitorialità.	11
Art. 17 - Interventi in ambito culturale.	11
Art. 18 - Partecipazione politica dei giovani.	12
Art. 19 - Forum regionale dei giovani.	12
CAPO V - Programmazione e strumenti di intervento	13
Art. 20 - Piano regionale giovani.	13
Art. 21 - Priorità di intervento.	14
Art. 22 - Comitato regionale per le politiche giovanili.	14
Art. 23 - Piano locale giovani.	14
Art. 24 - Azioni di comunicazione e promozione.	15
Art. 25 - Portale unico Veneto giovani.	15
Art. 26 - Fondo regionale per i giovani e fondo di garanzia.	15
Art. 27 - Progetti innovativi e sperimentali.	16
CAPO VI - Disposizioni finali.	17
Art. 28 - Norma di rinvio.	17
Art. 29 - Abrogazione.	17
Art. 30 - Norma finanziaria.	17